

CIRCOLARE N. 20/2025 DEL 5 MARZO 2025*OGGETTO***VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 10, D.L. 1.7.2009 N. 78 CONV. IN L. 3.8.2009 N. 102 - ART. 35, COMMA 1 LETT. A) E ART 17 D. LGS 9.7.1997 N. 241 MODIFICATO DALLA L. 27.12.2006 N. 296; ART. 2, COMMA 2 D.M. 31.5.1999 N. 164; PROV. A.E. 21.12.2009; CIRC. A.E. 23.12.2009 N. 57/E; CIRCOLARE CNDFEC 8.2.2010 N. 14/IR; D.L. 2.3.2012 N. 16 CONV. IN LEGGE 26.4.2012 N. 44; D.LGS. 21.11.2014 N. 175 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI); C.M. 32/E/2014. CIRC. A.E. 27.10.2015 N. 35/E; ART.7 – QUATER, 32° COMMA, D.L. 22 OTTOBRE 2016, n. 193 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, n. 225; D.L. 24.4.2017 N. 50 CONV. CON MODIF. IN L. 21.06.2017 N. 96; PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 29.12.2017 N. 306408;

ALLEGATI

Allegato 1 - CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITA'

CLASSIFICAZIONE

DT
IVA
VISTO DI CONFORMITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
030

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 14/2022 – VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI.
CIRCOLARE 23/2023 – VISTO DI CONFORMITÀ O SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI;
CIRCOLARE 17/2024 – VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:

1. Per poter effettuare compensazioni "orizzontali" del credito IVA annuale, ai sensi dell'art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell'art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA E SUL MODELLO IVA TR

Al fine di compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui (come modificato dal D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96), sulla dichiarazione annuale deve essere apposto il visto di conformità.

L'obbligo in esame non si applica in relazione alle:

- ▶ Richieste di rimborso dei crediti IVA, sia annuali che infrannuali.
Tuttavia, per le richieste di rimborso di importo superiore a euro 30.000,00, presentate dai cd. Contribuenti virtuosi che volessero essere esonerati dalla presentazione della polizza fideiussoria, occorre la presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) con il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo) nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47, D.P.R. 445/2000. L'apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso. Inoltre, in caso di presenza di un credito Iva chiesto in compensazione ed a rimborso, il limite va calcolato separatamente.
- ▶ Compensazioni nel modello F24 di crediti IVA annuali per un importo non superiore a 5.000,00 euro annui;
- ▶ Compensazioni nel modello F24 di crediti IVA infrannuali per un importo non superiore a 5.000,00 euro complessivi per tutti i modelli TR presentati nell'anno;
- ▶ Compensazioni di crediti IVA annuali o periodici con i versamenti dovuti a titolo di IVA (c.d. compensazioni "interne" o "verticali").

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con le FAQ del 24.2.2025 ha confermato l'esonero dal visto di conformità spettante ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025. Così, ai predetti soggetti è consentito:

- utilizzare il credito IVA 2024 in compensazione nel mod. F24;
- richiedere il rimborso del credito IVA 2024;

per un importo fino a € 70.000 senza la necessità di presentare il mod. IVA 2025 con il visto di conformità.

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA:

- ✍ gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-impese.

Il visto di conformità non può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. altri soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale, avvocati, dottori agronomi e dottori forestali).

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-impese) devono essere iscritti in un apposito Elenco informatizzato tenuto dall'Agenzia delle Entrate, in seguito:

- ❖ Alla presentazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) competente di una specifica comunicazione;
- ❖ Alla verifica della DRE dei requisiti richiesti.

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

3

Ai fini del rilascio del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili devono essere state predisposte e tenute dal professionista o dal CAF-impresa.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:

- 📄 Direttamente dallo stesso contribuente,
- 📄 Ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale,

a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato o a un CAF-impresa, i quali sono tenuti a:

- ▶ Svolgere i previsti controlli;
- ▶ Predisporre la dichiarazione.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PER RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

- 📄 La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- 📄 La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
- 📄 La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- 📄 La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Ai fini del rilascio del visto di conformità deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile:

- ▶ Del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità unificata;
- ▶ Dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA, in caso di contabilità separate.

Per rilasciare il visto di conformità, deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA:

- ➔ Presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- ➔ Presenza di operazioni non imponibili;
- ➔ Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

- Presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d'affari, il rilascio del visto di conformità comporta l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione (il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata).

Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'imposta detratta nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare:

- La copia della suddetta documentazione;
- La check-list dei controlli svolti.

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA viene rilasciato mediante l'indicazione, nell'apposito riquadro contenuto nel frontespizio del modello:

- ✍ Del codice fiscale e della firma del professionista;
- ✍ Ovvero del codice fiscale e della firma del responsabile del CAF-imprese, nonché del codice fiscale del CAF.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI CON VISTO DI CONFORMITÀ

Se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Se il visto di conformità è apposto dal responsabile di un CAF-imprese, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF stesso.

REGIME SANZIONATORIO PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L'infedele rilascio del visto di conformità è punito con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

In caso di:

- ➊ Ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del CAF, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il

visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa;

- Ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE

In alternativa al rilascio del visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, la dichiarazione annuale deve essere sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).

Ai fini della sottoscrizione della dichiarazione IVA, i soggetti che esercitano il controllo contabile non devono porre in essere gli adempimenti preliminari previsti per il rilascio del visto di conformità, vale a dire:

- La stipulazione di un'apposita polizza assicurativa;
- La comunicazione alla DRE competente;
- L'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini in esame, i soggetti che esercitano il controllo contabile devono effettuare gli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

I soggetti che effettuano il controllo contabile rilasciano l'attestazione sulla dichiarazione annuale IVA mediante l'indicazione, nell'apposito riquadro contenuto nel frontespizio del modello:

- ✍ Del codice fiscale;
- ✍ Della firma.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

In base all'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98 è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E, riconosce la possibilità di presentare un mod. IVA integrativo al fine di:

- Apporre il visto di conformità;
- Revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso;
- Aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

Con riguardo all'ipotesi di mancata apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) derivante da un errore o da un'omissione, il contribuente può provvedere alla relativa correzione tramite una dichiarazione integrativa da inviare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Relativamente alla possibilità di variare la scelta di utilizzo del credito IVA originariamente effettuata dal contribuente, i nuovi chiarimenti superano le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia che fissavano in 90 giorni la scadenza di presentazione della dichiarazione integrativa.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

E' opportuno precisare che per il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1 lett. a) D. Lgs 9.7.1997 n. 241, sulla dichiarazione annuale IVA al fine di porre in essere:

- La compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui,
- La compensazione di crediti IVA infrannuali per importi superiori complessivamente a 5.000,00 euro,
Ovvero
- La richiesta di rimborso di importo superiore a euro 30.000,00, presentate dai cd. Contribuenti virtuosi che volessero essere esonerati dalla presentazione della polizza fideiussoria;

Dovrà, ove lo riteniate opportuno, essermi affidato uno specifico incarico in tal senso allo studio, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

	<input type="checkbox"/>
Direttamente dal CAF imprese	<input type="checkbox"/>
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF	<input type="checkbox"/>
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA

Registro fatture emesse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Registro corrispettivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Registro acquisti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I dati esposti nel mod. IVA 2025 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare: <ul style="list-style-type: none">• gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota;• gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

CONTROLLO LIQUIDAZIONI PERIODICHE

CONTRIBUENTE MENSILE

Liquidazioni IVA 2024	Saldo (rigo VP14 liquidazione periodica)		Importo versato	Data di versamento
	a credito	a debito		
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Novembre				
Acconto (rigo VP13)				
Dicembre (al netto acconto)				
Totali				
I suddetti totali sono ricompresi a campo 2 e 3 di rigo VL30 del mod. IVA 2025				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
I saldi (a credito / a debito) corrispondono con le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche (LIPE) inviate all'Agenzia delle Entrate				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se no, motivo: _____ _____ _____				
<input type="checkbox"/>	L'acconto IVA 2024 non è stato versato in quanto non dovuto in base al metodo storico ovvero al metodo previsionale / effettivo al 20.12.2024			
Verifica regolarizzazione omessi versamenti mensili 2024				
In caso di omesso versamento del saldo periodico il contribuente ha regolarizzato la posizione a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se si, ammontare della quota della sola imposta versata fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 con il codice tributo "9001"			Euro _____	
Il predetto ammontare è stato ricompreso a campo 4 di rigo VL30 del mod. IVA 2025			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di omesso versamento del saldo periodico il contribuente ha regolarizzato la posizione a seguito della notifica della cartella di pagamento			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se si, ammontare della quota della sola imposta versata fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025			Euro _____	
Il predetto ammontare è stato ricompreso a campo 5 di rigo VL30 del mod. IVA 2025			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare del credito IVA di rigo VL33 del mod. IVA 2025 "rideterminato" a seguito dei mancati versamenti periodici relativi al 2024			Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2024 "potenziale", ossia del credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2025, risultante dalla somma di rigo VL33 e di campo 2 di rigo VL41 del mod. IVA 2025			Euro _____	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

Liquidazioni IVA 2024	Saldo (rigo VP14 liquidazione periodica)		Importo versato	Data di versamento
	a credito	a debito		
1 trimestre				
2 trimestre				
3 trimestre				
Acconto (rigo VP13)				
4 trimestre (al netto acconto)				
Totali				
Saldo annuale				

10

I suddetti totali sono ricompresi a campo 2 e 3 di rigo VL30 del mod. IVA 2025 SI NO

I saldi (a credito / a debito) corrispondono con le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche (LIPE) inviate all'Agenzia delle Entrate SI NO

Se no, motivo:

L'acconto IVA 2024 non è stato versato in quanto non dovuto in base al metodo storico ovvero al metodo previsionale / effettivo al 20.12.2024

Verifica regolarizzazione omessi versamenti trimestrali 2024

In caso di omesso versamento del saldo periodico il contribuente ha regolarizzato la posizione a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate SI NO

Se si, ammontare della quota della sola imposta versata fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 con il codice tributo "9001" Euro _____

Il predetto ammontare è stato ricompreso a campo 4 di rigo VL30 del mod. IVA 2025 SI NO

In caso di omesso versamento del saldo periodico il contribuente ha regolarizzato la posizione a seguito della notifica della cartella di pagamento SI NO

Se si, ammontare della quota della sola imposta versata fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 Euro _____

Il predetto ammontare è stato ricompreso a campo 5 di rigo VL30 del mod. IVA 2025

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare del credito IVA di rigo VL33 del mod. IVA 2025 "rideterminato" a seguito dei mancati versamenti periodici relativi al 2024	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2024 "potenziale", ossia del credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2025, risultante dalla somma di rigo VL33 e di campo 2 di rigo VL41 del mod. IVA 2025	Euro _____	

11

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2018

Nel mod. IVA 2019, a seguito dell'omesso versamento dell'IVA periodica, relativa al 2018, a rigo VL33 è stato rideterminato l'ammontare del credito IVA 2018 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2019 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2020 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2018 "potenziale", ossia del credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2019	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2018 maturato per il 2019 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 7 del quadro VQ del mod. IVA 2020	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2020 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2021 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2018 maturato per il 2020 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2021	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2021 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2022 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2018 che matura per il 2021 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2022	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2022 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2023 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Ammontare del credito IVA 2018 che matura per il 2022 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2023	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2023 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2024 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2018 che matura per il 2023 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2024	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2018 che matura per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2025	Euro _____
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

12

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2019

Nel mod. IVA 2020, a seguito dell'omesso versamento dell'IVA periodica, relativa al 2019, a rigo VL33 è stato rideterminato l'ammontare del credito IVA 2019 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2020 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2021 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2019 "potenziale", ossia del credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2020	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2019 maturato per il 2020 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2021	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2021 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2022 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Ammontare del credito IVA 2019 che matura per il 2021 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2022	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2022 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2023 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2019 che matura per il 2022 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2023	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2023 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2024 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2019 che matura per il 2023 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2024	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2019 che matura per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2025	Euro _____
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2020

Nel mod. IVA 2021, a seguito dell'omesso versamento dell'IVA periodica, relativa al 2020, a rigo VL33 è stato rideterminato l'ammontare del credito IVA 2020 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente avendo beneficiato nel 2020 della sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza COVID-19 ha scelto la ripresa in forma rateale dei versamenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti (rate) effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2021 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2022, indicati a campo 7 del quadro VQ	Euro _____	
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2021 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2022 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati

ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Ammontare del credito IVA 2020 "potenziale", ossia del credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2021	Euro _____
Ammontare del credito IVA 2020 che matura per il 2021 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ	Euro _____
Ammontare dei versamenti a seguito dell'emergenza COVID-19 (rate) effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2022 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2023, indicati a campo 7 del quadro VQ	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2022 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2023 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2020 che matura per il 2022 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2023 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2024 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2020 che matura per il 2023 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolaritàdi cartelle di pagamento	Euro _____ Euro _____
Ammontare del credito IVA 2020 che matura per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ	Euro _____
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2021

Nel mod. IVA 2022, a seguito dell'omesso versamento dell'IVA periodica, relativa al 2021, a rigo VL33 è stato rideterminato l'ammontare del credito IVA 2021 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2022 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2023 a seguito:		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

<ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolarità	Euro _____	
<ul style="list-style-type: none">di cartelle di pagamento	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2021 “potenziale”, ossia del credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2022	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2021 che matura per il 2022 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2023	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2023 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2024 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolarità	Euro _____	
<ul style="list-style-type: none">di cartelle di pagamento	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2021 che matura per il 2023 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2024	Euro _____	
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolarità	Euro _____	
<ul style="list-style-type: none">di cartelle di pagamento	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2021 che matura per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2025	Euro _____	
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

15

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2022

Nel mod. IVA 2023, a seguito dell’omesso versamento dell’IVA periodica, relativa al 2022, a rigo VL33 è stato rideterminato l’ammontare del credito IVA 2022 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2023 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2024 a seguito: <ul style="list-style-type: none">delle comunicazioni di irregolarità	Euro _____	
<ul style="list-style-type: none">di cartelle di pagamento	Euro _____	

Ammontare del credito IVA 2022 “potenziale”, ossia del credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2023	Euro _____
Ammontare del credito IVA 2022 maturato per il 2023 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2024	Euro _____
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	
Ammontare del credito IVA 2022 maturato per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2025	
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Verifica regolarizzazione omessi versamenti periodici 2023

Nel mod. IVA 2024, a seguito dell’omesso versamento dell’IVA periodica, relativa al 2023, a rigo VL33 è stato rideterminato l’ammontare del credito IVA 2023 effettivamente spettante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, il contribuente ha provveduto a versare, quanto omesso, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate / notifica di cartelle di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare dei versamenti effettuati dopo la presentazione del mod. IVA 2024 fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 a seguito: <ul style="list-style-type: none">• delle comunicazioni di irregolarità• di cartelle di pagamento	Euro _____	Euro _____
Ammontare del credito IVA 2023 “potenziale”, ossia del credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione del mod. IVA 2024	Euro _____	
Ammontare del credito IVA 2023 maturato per il 2024 a seguito dei predetti versamenti, risultante a campo 8 del quadro VQ del mod. IVA 2025	Euro _____	
Il predetto ammontare è stato riportato a rigo VL12 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Verifica regolarizzazione omessi versamenti trimestrali 2024

In caso di omesso versamento del saldo periodico il contribuente ha regolarizzato la posizione a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, ammontare della quota della sola imposta versata fino alla data di presentazione del mod. IVA 2025 con il codice tributo “9001”	Euro _____	
Il predetto ammontare è stato ricompreso a campo 4 di rigo VL30 del mod. IVA 2025	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72)
<input type="checkbox"/> Acquisto o importazione di beni ammortizzabili
<input type="checkbox"/> Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72)
<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
<input type="checkbox"/> Cessazione dell'attività

Rimborso minor credito IVA triennio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Credito IVA 2022 (rigo VX5, mod. IVA 2023)	Euro _____	
Ammontare utilizzato in compensazione nel mod. F24 di cui a rigo VL9, mod. IVA 2024, con tributi diversi dall'IVA (meno)	Euro _____	
Differenza 2022	Euro _____	
Credito IVA 2023 (rigo VX5, mod. IVA 2024)	Euro _____	
Ammontare utilizzato in compensazione nel mod. F24 di cui a rigo VL9, mod. IVA 2025, con tributi diversi dall'IVA (meno)	Euro _____	
Differenza 2023	Euro _____	
Credito IVA 2024 (rigo VX5, mod. IVA 2025)	Euro _____	
Minor credito triennio 2022-2024	Euro _____	

Ammontare del credito IVA 2024 risultante dal mod. IVA 2025, di cui	Euro _____
richiesto a rimborso	Euro _____
riportato nel 2025	Euro _____

Il credito IVA 2024 è superiore al volume d'affari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

Se sì, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ammontare IVA detratta nel 2024	Euro _____	
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell'IVA detratta nel 2024)	Euro _____	

19

Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro _____

Prot. reg. acquisti	Fattura n.	Data	Fornitore	Imponibile	IVA

Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro _____

Prot. reg. fatt. em.	Fattura n.	Data	Cliente	Imponibile	IVA

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati

ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

L'erogazione del rimborso spetta in via prioritaria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, a campo 4 di rigo VX4 del mod. IVA 2025 è indicato il codice "6"	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se sì, è stato verificato che l'ammontare massimo spettante, indicato a campo 5 di rigo VX4, corrisponde all'IVA applicata alle operazioni soggette a split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Per la richiesta di rimborso di importo superiore a Euro 30.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
È stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se no, è stata rilevata (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva) la presentazione dell'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ex art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/94 e pertanto risulta barrata la casella di campo 9 di rigo VX4	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

20

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

Data

Firma professionista abilitato